

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti

Art. 446 Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'[articolo 444](#), comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli [articoli 421](#), comma 3, e [422](#), comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'[articolo 458](#), comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'[articolo 583](#) comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni.